

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ARDIS) E  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER L'USO DELLE STRUTTURE ABITATIVE  
DELLE CASE DELLO STUDENTE, NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI MOBILITA'  
INTERNAZIONALE E DI ALTRI PROGETTI E SCAMBI PROMOSSI DALL'ATENEO**

- l'Università degli Studi di Trieste (Codice Fiscale 80013890324), nel seguito "Università di Trieste", con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1, -34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore prof. Roberto Di Lenarda, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2021;

**e**

- l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, di seguito denominata ARDIS, con sede legale in Salita Monte Valerio n. 3, 34127 Trieste, codice fiscale 01241240322, nella persona del dott. Pierpaolo OLLA, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARDIS, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 852 del 12 giugno 2020; di seguito denominate congiuntamente Parti

**premesse che**

- l'Università ha, tra le sue finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l'ARDIS, ente strumentale della Regione FVG, persegue le finalità previste dalla L.R. n. 21 del 14/11/2014, come da ultimo modificata da L.R. 24/2020, mediante la realizzazione di varie tipologie di intervento elencate all'art. 22 della stessa legge, fra le quali sono ricompresi i servizi abitativi; ha, tra le sue finalità istitutive, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale

- per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi; la partecipazione alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti; la promozione e valorizzazione del merito degli studenti; la riduzione dell'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria; la promozione, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, dell'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali; la promozione di un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'ARDIS possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
  - la L.R. 14/11/2014, n. 21, e in particolare il comma 2 dell'articolo 4 ed il comma 5 dell'articolo 27, individua i soggetti che possono essere beneficiari degli interventi a sostegno dello studio universitario e prevede che ARDIS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna;
  - le linee guida per l'attuazione da parte di ARDIS delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio ex art. 8 della L.R. 21/2014, aggiornate da ultimo con Delibera della Giunta Regionale n. 960 del 18 giugno 2021 prevedono che, qualora sia stata soddisfatta la richiesta alloggiativa da parte degli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzione di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia,

ARDIS possa assegnare eventuali posti alloggio disponibili, tra gli altri, a progetti di mobilità internazionale promossi dalle Università con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché a *visiting professor* e professori universitari fuori sede, studenti che si iscrivono a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione e la cui frequenza sia pertanto da incentivare, studenti specializzandi e frequentanti dottorati di ricerca presso il sistema universitario della Regione, studenti partecipanti a progetti promossi dall'Università;

- il programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, aggiornato con Delibera della Giunta Regionale n. 961 del 18 giugno 2021, dispone che le modalità di assegnazione dei posti alloggio ai destinatari di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 21/14 vengano disciplinate da apposite convenzioni stipulate con le Università, gli Istituti Superiori di grado universitario, le Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli Enti di ricerca con sede legale in Friuli Venezia Giulia;

- il Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le Case dello studente, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 334 del 05 marzo 2021 e in particolare l'art. 24 c. 2 che prevede che la concessione dei posti di foresteria è disciplinata da apposite convenzioni ed è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di alloggi, da verificarsi dopo che sia stata soddisfatta la relativa richiesta degli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

## CAPO PRIMO

### RISERVA POSTI ALL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE PER PROGRAMMI DI MOBILITA'

#### INTERNAZIONALE

#### ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Al termine delle assegnazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, prevista dall'annuale Bando unico di concessione dei benefici regionali per il diritto allo studio, ARDIS, in caso di disponibilità di posti alloggio, mette a disposizione dell'Università,

- per gli studenti dalla stessa individuati come partecipanti a programmi di mobilità *incoming*, un numero massimo di 16 posti alloggio all'interno delle proprie strutture abitative di cui n. 14 posti presso le residenze di Trieste (Edificio E4, Salita Monte Valerio 3; Edificio E3, Via Fabio Severo n. 154; Edificio E1, Via Fabio Severo n. 150; Casa dello studente Gozzi, via Gozzi n. 5) e n. 2 posti presso la residenza di Gorizia (Palazzo De Bassa, Via Mazzini n. 4).
2. ARDIS invia apposita comunicazione all'indirizzo mail [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it) relativa all'effettiva disponibilità di posti entro la fine di ottobre di ciascun anno.
  3. A seguito del ricevimento di tale comunicazione, l'Università si impegna a comunicare, entro i successivi 45 giorni, l'eventuale necessità di alloggi per studenti in mobilità incoming e, in caso affermativo, il numero degli alloggi da riservare ed i relativi periodi di utilizzo all'indirizzo mail [alloggi.trieste@ardis.fvg.it](mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it)
  4. La durata del singolo soggiorno non può essere inferiore a 2 (due) mesi.
  5. Con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo prevista l'Università comunica all'indirizzo mail [alloggi.trieste@ardis.fvg.it](mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it) i dati degli studenti da ospitare e da Essa individuati, secondo quanto elencato nel successivo art. 4 c. 1.
  6. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di Units di cui al precedente comma 5, Ardis comunicherà all'indirizzo mail [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it) l'assegnazione delle stanze, secondo le modalità di cui all'art. 4 c. 2

## CAPO SECONDO

### ALLOGGI DESTINATI A PROGETTI, SCAMBI ED INIZIATIVE DELL'UNIVERSITÀ

#### ARTICOLO 2 - ULTERIORI POSTI ALLOGGIO

1. Fatte salva la disponibilità di posti alloggio, ulteriori rispetto a quanto previsto all'articolo 1, questi possono essere messi a disposizione dell'Università per le attività organizzate dalla stessa, anche attraverso i Dipartimenti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: progetti, scambi, campus estivi, laboratori) per il periodo compreso tra 01/12 e 25/08 di ciascun anno accademico.

2. Il referente di ogni Dipartimento formula specifica richiesta all'indirizzo mail [alloggi.trieste@ardis.fvg.it](mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it) indicando il numero di alloggi necessari, la relativa tipologia ed il periodo di utilizzo. Tale comunicazione deve avvenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo nel caso di gruppi di almeno 6 persone, mentre, nel caso di un numero non superiore a 5 persone, la comunicazione può avvenire con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione ARDIS comunica l'accoglimento della richiesta o l'eventuale impossibilità di soddisfare la richiesta in tutto o in parte.
3. In caso di accoglimento della richiesta, ARDIS opera una prenotazione delle stanze a favore dell'Università stessa la quale può inviare all'indirizzo mail [alloggi.trieste@ardis.fvg.it](mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it) disdetta entro 30 giorni antecedenti la data di arrivo comunicata, in caso di un numero di ospiti di almeno 6, oppure entro 15 giorni antecedenti la data di arrivo comunicata nel caso di numero di ospiti non superiore a 5.
4. La durata del singolo soggiorno non può essere inferiore ad una settimana.
5. Il referente di ciascun Dipartimento, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo prevista, comunica all'indirizzo mail [alloggi.trieste@ardis.fvg.it](mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it) i dati delle persone da ospitare indicati all'art. 4 c. 1.
6. La comunicazione del numero delle stanze assegnate secondo le modalità di cui all'art. 4 c. 2 e l'ubicazione delle stesse viene trasmessa dall'ARDIS all'indirizzo PEC del dipartimento interessato entro 5 giorni antecedenti la data di arrivo concordata.
7. L'Università comunica, all'inizio di ciascun anno accademico, i nominativi ed i contatti dei referenti di ciascun Dipartimento autorizzati a trasmettere le richieste di cui al presente articolo.

## CAPO TERZO

### MINI ALLOGGI

#### ARTICOLO 3- ULTERIORI POSTI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEI MINI ALLOGGI

1. ARDIS dispone nell'Edificio E3, all'interno del Campus universitario, nell'intervallo di tempo compreso tra il 01/09 e il 31/07 di ciascun anno, di mini alloggi dotati di zona living ed angolo cottura. Tali mini alloggi possono essere messi a disposizione dell'Università per dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca stranieri in base alle disponibilità al momento della richiesta.
2. Il referente di ciascun Dipartimento formula richiesta per l'utilizzo dei mini alloggio indicando il numero ed il periodo di utilizzo, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo. Alla stessa segue, entro i 5 giorni lavorativi successivi, la comunicazione concernente l'accoglimento della richiesta o l'eventuale impossibilità di soddisfare la richiesta in tutto o in parte.
3. In caso di accoglimento della richiesta ARDIS opera una prenotazione dei mini alloggi a favore dell'Università la quale può disdire la prenotazione entro 5 giorni antecedenti la data di arrivo comunicata.
4. La durata del singolo soggiorno non può essere inferiore a un mese.
5. Il referente di ciascun Dipartimento con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo prevista, comunica all'indirizzo mail [alloggi.trieste@ardis.fvg.it](mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it) i dati delle persone da ospitare indicati all'art. 4 c. 1.
6. La comunicazione del numero del mini alloggio e del piano di ubicazione dello stesso viene trasmessa dall'ARDIS all'indirizzo PEC del dipartimento interessato entro 2 giorni antecedenti la data di arrivo concordata.
7. L'Università comunica, all'inizio di ciascun anno accademico, i nominativi ed i contatti dei referenti di ciascun Dipartimento autorizzati a trasmettere le richieste di cui al presente articolo.

#### CAPO QUARTO

##### ART. 4 DISPOSIZIONI COMUNI

1. I dati da trasmettere ad ARDIS, di cui all' art. 1 c. 5, art. 2 c. 5 e art. 3 c. 5, all'indirizzo mail [alloggi.trieste@ardis.fvg.it](mailto:alloggi.trieste@ardis.fvg.it) secondo le tempistiche previste dalle diverse tipologie di ospiti in arrivo sono:

1. cognome e nome;
  2. luogo e data di nascita;
  3. luogo di residenza;
  4. cittadinanza;
  5. codice fiscale se disponibile;
  6. indirizzo @mail e numero di cellulare;
  7. periodo esatto di permanenza nella casa dello studente, comprensivo delle date di entrata e di uscita dalla stanza;
  8. copia di un valido documento d'identità, per gli ospiti non comunitari copia del passaporto;
  9. coordinate IBAN e codice BIC/SWIFT del conto corrente intestato o cointestato all'ospite.
2. L'assegnazione dell'alloggio all'interno delle diverse strutture abitative è riservata ad ARDIS che la dispone in ordine alla miglior organizzazione del servizio abitativo.
  3. ARDIS si impegna a fornire i posti alloggio in una condizione di completa efficienza, mettendo a disposizione coprimaterasso, cuscino, copricuscino, coperta e copriletto.
  4. Nelle dotazioni fornite da ARDIS non sono ricomprese le lenzuola e gli asciugamani, salvo per quanto riguarda i soggiorni di cui al capo secondo.
  5. Il servizio di pulizia delle stanze è svolto da ARDIS secondo le normali modalità previste per gli studenti assegnatari.
  6. Gli ospiti devono attenersi a quanto previsto dal Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le case dello studente disponibile sul sito ARDIS.

#### ART. 5 RETTA E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Agli ospiti di cui ai capi primo, secondo e terzo sono applicate le tariffe abitative in vigore nel momento dell'effettivo utilizzo dell'alloggio per ciascuna tipologia di abitazione, secondo

quanto pubblicato sul sito istituzionale ARDIS-

2. Qualora l'ospite prenda possesso dell'alloggio il giorno 16 del mese deve corrispondere metà importo della retta mensile. Analogamente l'uscita dall'alloggio entro il giorno 15 del mese comporta il versamento di metà retta.
3. In caso di utilizzo dell'alloggio per periodi inferiori ai 15 giorni, e di non meno di una settimana, viene applicato un terzo della tariffa mensile in vigore.
4. Il pagamento della retta per l'utilizzo delle strutture abitative di cui al capo 1 viene effettuato dall'ospite secondo le modalità riportate ai commi 6 e 7 del presente articolo.
5. Il pagamento della retta per l'utilizzo delle strutture abitative di cui ai capi 2 e 3 viene effettuato dal Dipartimento sul conto di Tesoreria unica dell'ARDIS n. 318931 presso la Banca d'Italia, su fattura emessa da ARDIS. Diversamente, nella comunicazione di richiesta prevista all'art. 2 c.2 e all'art. 3 c.2 ne va fatta espressa menzione. In tal caso il pagamento della tariffa deve essere effettuato dai singoli ospiti, secondo le modalità riportate ai commi 6 e 7 del presente articolo.
6. Il pagamento mensile delle rette deve essere effettuato entro il giorno 5 di ciascun mese di riferimento ad eccezione della prima retta il cui versamento deve avvenire entro 5 giorni dalla data di ingresso nell'alloggio. Le modalità di pagamento sono le seguenti:
  - Bonifico bancario intestato all'ARDIS di Trieste sul conto dell'Unicredit Banca Codice Iban: IT 62 U 02008 02223000102998793.
  - in contanti presso qualsiasi agenzia dell'Unicredit, chiedendo il pagamento per cassa sul codice ente 70 82200 sottoconto 201 a favore dell'ARDIS di Trieste (Si precisa che il pagamento per cassa comporta l'addebito del bollo di € 2,00.).
  - utilizzando il pagamento elettronico pago PA al seguente link:  
[https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG\\_Pagamenti/ingresso/Ardis/sedets](https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/Ardis/sedets)
7. Gli ospiti devono sempre specificare nella causale di versamento: "Cognome Nome,



Pagamento retta + mese di riferimento”.

8. A tutti gli ospiti che utilizzino le strutture abitative ARDIS per un periodo superiore a due mesi è richiesto, altresì, il versamento anticipato del deposito cauzionale con le stesse modalità previste per il pagamento delle rette. In tal caso nella causale va sempre specificato: “Cognome Nome, Cauzione posto alloggio”. L’ammontare di tale deposito è pari ad euro 155,00 per gli alloggi di cui al capo primo e secondo, mentre per gli alloggi di cui al capo terzo il relativo ammontare verrà comunicato ai sensi dell’art. 13 non appena definito con apposito decreto del Direttore Generale.
9. Entro i 5 giorni precedenti la data del loro arrivo tutti gli ospiti tenuti personalmente al pagamento devono trasmettere tramite e-mail all’indirizzo alloggi.trieste@ardis.fvg.it l’attestazione dei versamenti richiesti. In mancanza di detta trasmissione non sarà per loro possibile accedere all’alloggio.
10. Il deposito cauzionale è rimborsato secondo quanto previsto dal Regolamento per la fruizione del servizio abitativo presso le case dello studente disponibile sul sito ARDIS. Tale rimborso è condizionato all’assenza di eventuali danneggiamenti od ammanchi addebitabili all’ospite, nonché alla mancanza di posizioni debitorie nei confronti di ARDIS. Si precisa, altresì, che le spese per il bonifico di rimborso sono a carico dell’ospite.
11. L’Università si impegna ad informare preventivamente gli ospiti del contenuto del presente articolo.

#### ART. 6 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti degli obblighi previsti dalla presente convenzione la stessa si intende risolta di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
2. Le parti si impegnano ad addivenire amichevolmente e in via transattiva alla risoluzione di qualunque controversia che possa derivare dalla presente convenzione.

#### ART.7 DURATA

1. La convenzione ha durata ed efficacia dalla data della stipula per la durata di 3 (tre) anni e può essere rinnovata, per un ulteriore triennio, mediante comunicazione scritta.

#### ART. 8 RECESSO

1. Le Parti possono recedere dalla convenzione con un preavviso di 3 (tre) mesi da comunicare alla controparte tramite posta elettronica certificata.
2. In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dalla Convenzione, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute per iscritto tra le Parti.

#### ARTICOLO 9 – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

3. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

#### ARTICOLO 10 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende.
3. Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori

(nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

4. Le Parti assumono la qualifica di contitolari del trattamento dei dati personali condivisi, trattati nei limiti delle rispettive finalità. Ciascuno dei titolari provvede a dare adeguata informazione agli interessati.

#### ART.11 CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

#### ART.12 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso; le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico dell'Università.

#### ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione quanto previsto dall'articolo 3 rimane sospeso in attesa della completa realizzazione dei mini alloggi. Verrà data apposita comunicazione ad ultimazione dei lavori con la quale verranno fornite la specifica tariffa alloggiativa di cui all'art. 5 comma 1 e l'ammontare del relativo deposito cauzionale previsto al comma 8 del medesimo articolo.

Trieste, *data della firma digitale*

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

prof. Roberto Di Lenarda

*(firmato digitalmente)*

Trieste, *data della firma digitale*

Il Direttore generale dell'ARDIS

dott. Pierpaolo Olla

*(firmato digitalmente)*